

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	1 of 12	
REV.	PAG.	

AUTHOR

Martina Monico	NAME SURNAME	General Counsel	JOB ROLE
	NAME SURNAME		JOB ROLE

REVISION HISTORY

REV.	DATE	AUTHOR	DESCRIPTION
01	14/07/2023	Martina Monico	First issue.

THIS AUDIT TRAIL CERTIFIES THE APPROVAL PROCESS OF THIS DOCUMENT AND IT HAS PROBATIVE VALUE.

Datore di lavoro – Legale rappresentante: Massimo Bonardi - Jul 18 2023 9:37AM

Valid from: 18/07/2023

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	2 of 12	
REV.	PAG.	

INDICE

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (“WHISTLEBLOWING”)	3
INTRODUZIONE E SCOPO	3
1. GLOSSARIO	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	4
3. COSA È IL WHISTLEBLOWING?	4
4. COSA SI PUÒ SEGNALARE E COSA REGOLAMENTA QUESTA PROCEDURA?	4
5. VIOLAZIONI	5
5.1. OGGETTO DELLE VIOLAZIONI	5
5.2. ALTRE SEGNALAZIONI AMMESSE	5
5.3. VIOLAZIONI CHE NON SONO OGGETTO DI SEGNALAZIONE	5
6. SEGNALANTE	5
7. SEGNALAZIONE	6
7.1. CARATTERISTICHE DEL CANALE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	6
7.2. ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE	7
7.3. TIPI DI SEGNALAZIONE	7
7.4. SEGNALAZIONE INVIATA A UN CANALE DIVERSO DAL CANALE DI SEGNALAZIONE	8
7.5. SEGNALAZIONE EFFETTUATA DI PERSONA	9
7.6. SEGNALAZIONE INTERNA ED ESTERNA	9
8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	9
8.1. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE	9
8.2. ANALISI E VALUTAZIONE PRELIMINARE	9
8.3. INDAGINI	10
8.4. REPORT DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA	10
8.5. CONCLUSIONI	10
9. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE	10
9.1. TUTELA GIURISDIZIONALE DEL SEGNALANTE	11
9.2. CONSENSO ESPRESSO DEL SEGNALANTE	11
10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	11
11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	12
12. MONITORAGGIO	12
13. APPROVAZIONE E MODIFICHE	12

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	3 of 12	
REV.	PAG.	

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (“WHISTLEBLOWING”)

In vigore dal 15 luglio 2023.

INTRODUZIONE E SCOPO

Antares Vision Group invita tutti i propri dipendenti, collaboratori, business partner e, più in generale, stakeholders a portare a conoscenza del gruppo qualsiasi Violazione (come di seguito definita), cui dovessero assistere o di cui possano essere venuti a conoscenza.

A tal fine, Antares Vision Group ha istituito un canale di segnalazione per permettere ai Segnalanti (come di seguito definiti) di effettuare le Segnalazioni in modo tutelante ed efficace.

Antares Vision Group ha quindi predisposto una piattaforma dedicata per l'invio di Segnalazioni (come di seguito definiti), idonea a garantire la riservatezza del Segnalante (il “**Canale di Segnalazione**”).

Tale piattaforma è raggiungibile dall'indirizzo <https://www.antaresvisiongroup.com/it/whistleblowing/> e permette di inviare Segnalazioni puntuali senza necessità di creare account. Al termine della Segnalazione, il sistema genererà un codice di 16 cifre che il Segnalante può utilizzare per verificare eventuali risposte ricevute in merito alla Segnalazione effettuata o integrare quanto inizialmente dichiarato.

Antares Vision Group ha individuato l'avv. Francesco Menini (il “**Gestore delle Segnalazioni**”), quale soggetto esterno qualificato e indipendente, per la prima gestione di tutte le Segnalazioni pervenute da qualsiasi società di Antares Vision Group, nel rispetto della normativa vigente.

1. GLOSSARIO

Le parole riportate con iniziale in lettera maiuscola nella presente procedura hanno i seguenti significati, sia che vengano utilizzate in forma singolare che plurale:

Antares Vision: si intende Antares Vision S.p.A., con sede legale in Travagliato (BS), Via del Ferro 16, iscritta al n. 02890871201 del Registro delle Imprese di Brescia.

Antares Vision Group: si intende Antares Vision e le Società Controllate.

Canale di Segnalazione: ha il significato attribuitogli nel paragrafo denominato “Introduzione e Scopo”.

Contesto Lavorativo: si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni.

Destinatari: ha il significato ad esso attribuito al punto 2.

Facilitatore: si intende la persona che assiste un Segnalante nel processo di Segnalazione, la cui identità è tutelata come quella del Segnalante stesso.

Gestore delle Segnalazioni: il termine ha il significato attribuitogli nel paragrafo denominato “Introduzione e Scopo”.

Informazioni sulle Violazioni: si intendono informazioni o sospetti fondati su Violazioni che sono state commesse o che potrebbero essere commesse in Antares Vision Group.

Persona Coinvolta: si intende la persona menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o la persona comunque implicata nella Violazione.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	4 of 12	
REV.	PAG.	

Riscontro: si intende la Comunicazione al Segnalante su come la Segnalazione è stata o sarà gestita.

Ritorsione: si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalante: il termine ha il significato attribuitogli al punto 6.

Segnalazione o Segnalare: si intende la comunicazione scritta, od orale, di informazioni sulle Violazioni.

Società Controllate: si intende qualsiasi società nella quale Antares Vision detiene una partecipazione di controllo, come riportato nel bilancio consolidato.

Violazioni: si intendono le azioni o i comportamenti contrari alle politiche interne di Antares Vision Group e alla legge, come meglio individuate al punto 5.

Whistleblowing: si intende il processo di Segnalazione degli illeciti che comportino Violazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023, come meglio descritto al punto 3.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

La presente procedura si applica ad Antares Vision e alle Società Controllate.

Ciascuna società parte di Antares Vision Group deve adottare la presente procedura in conformità al proprio sistema di *corporate governance*.

La presente procedura si rivolge a tutti i membri degli organi sociali, ai dipendenti, ai volontari e tirocinanti, ai dirigenti, ai collaboratori, ai fornitori di beni e servizi, ai consulenti, agli azionisti, alle persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza e in generale a chiunque intrattenga un rapporto nel Contesto Lavorativo con Antares Vision Group, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto (i "**Destinatari**").

Antares Vision Group si impegna a promuovere la conoscenza della presente procedura.

3. COSA È IL WHISTLEBLOWING?

Il **Whistleblowing** è un modo per segnalare le Violazioni come meglio definite al punto 5.

La Segnalazione deve contenere informazioni su Violazioni circostanziate e fondate su fatti concreti, precisi e concordanti.

4. COSA SI PUÒ SEGNALARE E COSA REGOLAMENTA QUESTA PROCEDURA?

Questa procedura regola le Segnalazioni di Violazioni, riscontrate dal Segnalante all'interno di Antares Vision Group. La procedura regola, inoltre, come Antares Vision Group riceve, analizza e gestisce le Segnalazioni, in ogni caso rispettando la riservatezza del Segnalante.

Le Segnalazioni non possono essere effettuate in forma anonima, salvo che il Segnalante non segnali Violazioni relative a una policy aziendale, che ammetta la Segnalazione anonima.

Eventuali Segnalazioni in forma anonima non verranno prese in considerazione e verranno archiviate.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	5 of 12	
REV.	PAG.	

5. VIOLAZIONI

5.1. OGGETTO DELLE VIOLAZIONI

Sono definite “**Violazioni**” tutti i comportamenti, atti od omissioni che danneggiano l’interesse pubblico o l’integrità di Antares Vision Group, e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
2. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - a. appalti pubblici,
 - b. servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo,
 - c. sicurezza e conformità dei prodotti,
 - d. sicurezza dei trasporti,
 - e. tutela dell’ambiente,
 - f. radioprotezione e sicurezza nucleare,
 - g. sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali,
 - h. salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Le Violazioni sopra indicate ai numeri 2, 3 e 4 possono essere segnalate solo in relazione alle società con più di 50 lavoratori impiegati di media o che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente.

5.2. ALTRE SEGNALAZIONI AMMESSE

In aggiunta alle Violazioni individuate al punto 5.1, Antares Vision Group promuove le Segnalazioni che abbiano ad oggetto:

1. violazioni delle seguenti policy:
 - a. Policy in materia di diversità, equità e inclusione di Antares Vision Group;
 - b. Policy in materia di diritti umani di Antares Vision Group;
 - c. Policy anti-corrruzione di Antares Vision Group;
2. frodi interne, anche se a danno esclusivo di Antares Vision Group.

A tal fine, Antares Vision Group riconosce le stesse tutele al Segnalante che utilizzi il canale di Whistleblowing per riportare tali condotte.

5.3. VIOLAZIONI CHE NON SONO OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Non possono essere oggetto di Segnalazioni:

- le informazioni su comportamenti illeciti **che siano già disciplinate dagli atti dell’Unione Europea o nazionali**, oppure da quelli nazionali indicati nella parte II dell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937
- le informazioni su comportamenti illeciti **in materia di sicurezza nazionale, di appalti, relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell’Unione europea.

6. SEGNALANTE

La presente procedura disciplina le modalità che la persona fisica che effettua la Segnalazione di **Violazioni acquisite nell’ambito del proprio Contesto Lavorativo** (il “**Segnalante**”) deve rispettare.

La Segnalazione può essere effettuata da tutti i Destinatari nonché dai clienti.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	6 of 12	
REV.	PAG.	

La tutela da atti Ritorsivi si applica ai Segnalanti non solo se la Segnalazione avviene nel Contesto Lavorativo ma anche dopo la cessazione del rapporto con la società oggetto di Segnalazione.

Sono esempi di Ritorsioni vietate:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La riservatezza e la protezione dalle Ritorsioni è garantita anche:

- al Facilitatore;
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha effettuato una Segnalazione, che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo della stessa e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo di tali persone.

7. SEGNALAZIONE

7.1. CARATTERISTICHE DEL CANALE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il canale di gestione delle Segnalazioni è configurato per garantire la specificità e l'indipendenza dalle ordinarie linee di reporting.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	7 of 12	
REV.	PAG.	

I sistemi di Segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del Segnalante, così da assicurare che:

- il Gestore delle Segnalazioni non sia gerarchicamente e/o funzionalmente subordinato alla Persona Coinvolta,
- non sia esso stesso il presunto responsabile della Violazione e
- non abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Il Gestore delle Segnalazioni non partecipa all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.

7.2. ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire al Gestore delle Segnalazioni di condurre un'istruttoria, di procedere alle verifiche e agli accertamenti del caso, e valutare la ricevibilità e la fondatezza della Segnalazione.

Per effettuare la Segnalazione, non è necessario che il Segnalante disponga di prove della Violazione; tuttavia, il Segnalante deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate e fondate su fatti concreti, precisi e concordanti che ne facciano ritenere ragionevole l'invio.

La Segnalazione deve contenere, in ogni caso, i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante, con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito di Antares Vision Group;
- una chiara e completa descrizione di fatti, il più possibile precisi e concordanti, oggetto di Segnalazione, che costituiscano o possano costituire una Violazione rilevante;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione, le modalità con cui il Segnalante sia venuto a conoscenza della Violazione ed eventuali altre persone presenti durante la commissione della Violazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno realizzato i fatti Segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e area in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti Segnalati.

7.3. TIPI DI SEGNALAZIONE

Segnalazioni incomplete

Se la Segnalazione non è circostanziata, e non consente di individuare elementi sufficienti per avviare un'istruttoria (ad esempio, in mancanza dell'illecito commesso, del periodo di riferimento, di cause e finalità dell'illecito, persone/funzioni coinvolte, etc.), il Gestore delle Segnalazioni provvederà a chiedere integrazioni al Segnalante, al fine di dare seguito alla Segnalazione stessa.

Segnalazione non rilevante

Se la Segnalazione si riferisce a soggetti esterni oppure a fatti, azioni o comportamenti che non sono oggetto di Segnalazione ai sensi della normativa applicabile, il Gestore delle Segnalazioni classificherà come non rilevante tale Segnalazione.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	8 of 12	
REV.	PAG.	

Il Gestore delle Segnalazioni, qualora ritenga fondata e circostanziata tale Segnalazione, seppur non rilevante ai fini della presente procedura, può procedere a sottoporre la Segnalazione all'attenzione della funzione interna competente, avendo sempre cura di mantenere la riservatezza sull'identità del Segnalante.

Qualora non possa essere garantita la tutela del Segnalante, la Segnalazione sarà trasmessa solo a seguito di espresso consenso del Segnalante stesso.

Segnalazione rilevante ma non trattabile

Se la Segnalazione è pertinente al campo di applicazione della presente procedura, ma, a conclusione della fase di esame preliminare e di eventuale richiesta di ulteriori informazioni, non è stato possibile raccogliere sufficienti informazioni ed elementi in merito all'oggetto della Segnalazione, al fine di poter procedere con ulteriori indagini, il Gestore delle Segnalazioni classificherà come non trattabile tale Segnalazione, procedendo alla sua archiviazione.

Segnalazione vietata

Il Gestore delle Segnalazioni, qualora ritenga che la Segnalazione (i) abbia finalità puramente diffamatorie o caluniose, (ii) sia attenente esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con il Contesto Lavorativo, (iii) abbia natura discriminatoria, in quanto riferita a orientamenti sessuali, religiosi e politici o all'origine razziale o etnica della Persona Coinvolta o (iv) sia finalizzata unicamente allo scopo di danneggiare la Persona Coinvolta, comunicherà tale circostanza alla funzione competente per l'eventuale avvio del procedimento disciplinare e la valutazione dell'eventuale comunicazione della Segnalazione alla Persona Coinvolta, per consentire alla stessa l'esercizio dei diritti di difesa.

Nel caso in cui la funzione competente dovesse decidere di non informare la Persona Coinvolta, si procederà all'archiviazione della Segnalazione ricevuta.

Il coinvolgimento di altre funzioni potrebbe essere richiesto anche successivamente, laddove la natura diffamatoria, calunniosa o discriminatoria dovesse emergere solo durante la successiva fase di indagine.

È vietato, in ogni caso il ricorso ad espressioni ingiuriose.

Tali condotte, insieme all'invio di Segnalazioni vietate o comunque effettuate con dolo o colpa grave o ritenibili palesemente infondate, saranno sanzionabili in conformità al sistema disciplinare adottato.

Sono previste possibili sanzioni nel caso di Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare Antares Vision Group, la Persona Coinvolta o altri soggetti interessati dalla Segnalazione.

Nei casi di invio di Segnalazioni vietate, la riservatezza dell'identità del Segnalante nonché le altre misure di tutela del Segnalante previste da Antares Vision Group non saranno garantite.

7.4. SEGNALAZIONE INVIATA A UN CANALE DIVERSO DAL CANALE DI SEGNALAZIONE

La riservatezza del Segnalante è tutelata anche se la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse dal Canale di Segnalazione, istituito in conformità alla presente procedura, o perviene a personale diverso dal Gestore delle Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo. Qualora la Segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso dal Gestore delle Segnalazioni, la Segnalazione deve essere trasmessa, **entro 7 (sette) giorni** dal suo ricevimento, al Gestore delle Segnalazioni.

Al Segnalante verrà data contestuale notizia della trasmissione della Segnalazione al Gestore delle Segnalazioni.

Gli ulteriori canali sono la notifica al:

- superiore gerarchico;
- Organismo di Vigilanza della società con cui il Segnalante ha un rapporto di lavoro, se tale Organismo è stato nominato, mediante mail all'indirizzo dedicato o lettera;

Si segnala, tuttavia, che in caso di notifiche al superiore gerarchico, tali notifiche non potranno essere considerate una Segnalazione ai sensi delle presente procedura e, pertanto, la riservatezza potrebbe non essere garantita.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	9 of 12	
REV.	PAG.	

7.5. SEGNALAZIONE EFFETTUATA DI PERSONA

Qualora venga effettuata una Segnalazione di persona, direttamente al Gestore delle Segnalazioni, il Gestore delle Segnalazioni **potrà aprire** il form di Segnalazione per conto del Segnalante, **inserendo** tutte le informazioni necessarie a dare corso alla Segnalazione stessa.

7.6. SEGNALAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Segnalazione interna

Nell'ambito della gestione del Canale di Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni a cui è affidata la gestione delle Segnalazioni, svolge le seguenti attività:

- comunica un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione dandone conto al Segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e chiede, se necessario, integrazioni;
- dà seguito alle Segnalazioni ricevute, coinvolgendo le funzioni interne apicali e competenti per materia che in prima battuta appaiano maggiormente idonee ad investigare la Segnalazione. Nel caso una di tali funzioni da coinvolgere sia oggetto della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni si asterrà dal condividere la Segnalazione con tale soggetto. Anche durante questa fase verrà garantita la riservatezza del Segnalante;
- fornisce Riscontro al Segnalante in merito alla sua Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, anche qualora le indagini sulla Segnalazione siano ancora in corso.

Segnalazione esterna

Oltre alla Segnalazione interna, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se:

- è già stata effettuata una Segnalazione interna da parte del Segnalante stesso, che non abbia ricevuto Riscontro;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa Segnalazione potrebbe determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Pertanto, nei casi di cui al D.Lgs. 24/2023 e al verificarsi dei requisiti ivi previsti, sarà possibile effettuare una Segnalazione esterna, come disciplinato sul portale <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

8.1. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore delle Segnalazioni provvederà ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

8.2. ANALISI E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il Gestore delle Segnalazioni provvede tempestivamente alla presa in carico e all'analisi della Segnalazione ricevuta, al fine della sua valutazione preliminare, coinvolgendo le funzioni interne apicali e competenti per materia di riferimento secondo quanto indicato al punto 7.6.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	10 of 12	
REV.	PAG.	

A seguito di questa analisi, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a classificare la Segnalazione in una delle categorie indicate al punto 7.3.

8.3. INDAGINI

Al termine della fase di valutazione preliminare, se la Segnalazione ricevuta viene classificata come “rilevante e trattabile”, il Gestore delle Segnalazioni procederà con l’avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio per verificare la fondatezza dei fatti Segnalati e raccoglierne adeguata evidenza.

Nell’ambito dell’attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi del supporto di strutture e/o funzioni aziendali interne adeguatamente qualificate e/o attraverso il ricorso a consulenti esterni.

In tali circostanze, i soggetti coinvolti nell’attività di istruttoria sono anch’essi tenuti al rispetto della presente procedura.

8.4. REPORT DELL’ATTIVITÀ DI VERIFICA

La fase di verifica si conclude con la stesura di un report per formalizzare il contesto di riferimento della Segnalazione, delle attività di verifica svolte, delle modalità seguite e dei relativi risultati ottenuti.

Il report proporrà, inoltre, le azioni da intraprendere in relazione a ciascun rilievo emerso.

8.5. CONCLUSIONI

All’esito delle indagini, qualora il Gestore delle Segnalazioni non ravvisi la fondatezza dei comportamenti illeciti descritti nella Segnalazione o comunque che tali comportamenti non integrino una Violazione come definita in questa procedura, provvede ad archiviare la Segnalazione.

Qualora invece ne ravvisi la fondatezza e la Segnalazione riguardi dipendenti della società oggetto di Segnalazione, invierà tempestivamente il report conclusivo delle indagini alla funzione competente per la valutazione degli eventuali provvedimenti disciplinari da intraprendere e/o per le eventuali comunicazioni alle Autorità competenti.

Contemporaneamente, il Gestore delle Segnalazioni valuterà l’eventualità di informare l’Organo amministrativo di Antares Vision nonché della società di Antares Vision Group coinvolta.

In ogni caso, il Gestore delle Segnalazioni effettuerà una reportistica in merito alle Segnalazioni ricevute, prese in carico, dismesse, concluse, nonché alle eventuali sanzioni erogate su base semestrale al Comitato di Controllo Interno e Rischi.

9. RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Nessuna Ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare se il Segnalante ha effettuato una Segnalazione in buona fede.

Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tutela del Segnalante.

La riservatezza del Segnalante viene garantita anche:

- a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l’identità del Segnalante.
- nel caso di Segnalazioni effettuate oralmente attraverso telefonate, messaggi vocali, o mediante un incontro diretto con chi tratta la Segnalazione.

La società oggetto di Segnalazione potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziale.

La protezione del Segnalante sarà garantita a condizione che:

- al momento della Segnalazione, il Segnalante abbia il fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni siano vere e che tale veridicità sia riconoscibile (anche alla luce del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione);
- la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto di quanto previsto nella presente procedura.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	11 of 12	
REV.	PAG.	

9.1. TUTELA GIURISDIZIONALE DEL SEGNALANTE

La riservatezza del Segnalante è garantita anche nell'ambito giurisdizionale, e in particolare:

- nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.
- nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti diversi rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e risulti indispensabile per la difesa dell'incolpato conoscere l'identità del Segnalante, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante stesso.

9.2. CONSENSO ESPRESSO DEL SEGNALANTE

Per rivelare l'identità del Segnalante, devono sussistere:

- la comunicazione scritta, da parte del Gestore delle Segnalazioni, delle ragioni per cui è necessario rivelare l'identità del Segnalante, e
- il consenso espresso del Segnalante.

La **prima ipotesi** ricorre quando, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

In tal caso, oltre al previo consenso del Segnalante, la normativa chiede anche di comunicargli, previamente e in forma scritta, le motivazioni che giustificano il disvelamento della sua identità.

La **seconda ipotesi** ricorre, invece, nel caso in cui la rivelazione l'identità del Segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta.

Anche in questo caso per disvelare l'identità del Segnalante è necessario acquisire previamente il consenso del Segnalante e notificargli in forma scritta le motivazioni alla base della necessità di disvelarne l'identità.

Pertanto, è fondamentale che il Segnalante monitori lo stato della Segnalazione, così da garantire il dialogo con il Gestore delle Segnalazioni.

10. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Antares Vision Group promuove la conoscenza della presente procedura.

A tal fine, la presente procedura sarà messa a disposizione di tutti i Destinatari secondo le modalità definite da Antares Vision Group.

Questa procedura è, altresì, pubblicata, in italiano e in inglese, sul sito internet di Antares Vision Group.

Eventuali dubbi in merito all'applicazione della presente procedura potranno essere indirizzati al Gestore delle Segnalazioni o all'Organismo di Vigilanza di Antares Vision.

Antares Vision Group si impegna a sviluppare adeguati programmi di formazione e sensibilizzazione relativi alla presente procedura, con l'obiettivo di rafforzare la propria cultura della *compliance* e aumentare la comprensione e la consapevolezza dell'importanza dei sistemi di Whistleblowing.

POL	DGE	021
DOC. TYPE	DEPT.	NUM.
01	12 of 12	
REV.	PAG.	

11. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il mancato rispetto della presente procedura può comportare l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti in conformità alla normativa locale applicabile, con ogni conseguenza di legge anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro e all'eventuale risarcimento dei danni derivanti dalla violazione compiuta.

Il rispetto di quanto previsto dalla presente procedura deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da ogni soggetto che abbia rapporti di affari con Antares Vision Group. Pertanto, ogni violazione della presente procedura potrà costituire inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge in ordine alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento dei danni derivanti.

È responsabilità di Antares Vision Group assicurarsi che i Destinatari si impegnino contrattualmente a rispettare la presente procedura.

12. MONITORAGGIO

Ogni società parte di Antares Vision Group assicura che il proprio sistema di controllo interno sia coerente con i requisiti stabiliti normativa vigente in tema di Whistleblowing e con i principi contenuti nella presente procedura.

13. APPROVAZIONE E MODIFICHE

La presente procedura è approvata dall'Amministratore Delegato di Antares Vision. Eventuali modifiche saranno tempestivamente portate a conoscenza delle società del gruppo per le opportune adozioni da parte dei rispettivi organi amministrativi.